



REGISTRO DELLE ORDINANZE

N. 70

IL SINDACO

del 27-02-2023

Premesso che:

- l'art. 11 della legge 328/2000 "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" stabilisce che i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art. 1 comma 5, sono autorizzati dai Comuni e che l'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale che recepisce ed integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera c) con decreto del Ministero per la solidarietà sociale, sentiti i ministri interessati e la conferenza unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. N. 281/97;
- l'art. 27 (Iscrizione all'albo dei privati) della L.R. n. 26/86, stabilisce che: "I privati che gestiscono strutture diurne o residenziali all'infuori di convenzioni e di rapporti con enti locali sono tenuti ad iscriversi in appositi albi comunali, ai fini della vigilanza igienico-sanitaria sugli ambienti adibiti all'attività svolta e sul personale dipendente.";

Vista la nota dell'ASP Ragusa – SIAV prot. n. 13717 del 24.02.2023, acquisita al protocollo dell'Ente in data 24.02.2023 al n. 8572, con la quale il Direttore del SIAV, propone l'Ordinanza di chiusura della "Casa di riposo Villa Serenità 2", a seguito di ispezione dei CC del NAS di Ragusa, per mancanza dei requisiti funzionali-organizzativi previsti dalla normativa vigente in materia;

Vista la nota n. 27/39-2 di prot. del 25.02.2023, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 27.02.2023 al n. 8700, con la quale il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Ragusa:

- chiede la sospensione dell'attività, a seguito di ispezione igienico-sanitaria eseguita presso la struttura ricettiva per anziani "Villa Serenità 2" di Scottino Maria – P. IVA 01708000888 – situata in Scicli (RG) C.da Barone s.n.c.;
- rimette gli atti a questa Amministrazione per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 17 ter R.D. n.773 del 18.06.1931 (T.U.L.P.S.);

Visto l'art. 17 ter R.D. n.773 del 18.06.1931 (T.U.L.P.S.) il quale stabilisce: "Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.";

Atteso che la struttura è priva dei requisiti funzionali-organizzativi, ai sensi di legge dovuta, come si rileva dalle sopraccitate note;

Ritenuto dover tutelare la salute e la sicurezza degli anziani presenti nella suddetta struttura;

Visto l'art. 50 del D.lgs n. 267/2000;

ORDINA

Con effetto immediato, alla Sig.ra Scottino Maria, nata a [redacted] il [redacted] ed ivi residente in [redacted], n. [redacted], Legale Rappresentante della struttura ricettiva per anziani "Villa Serenità 2" di Scottino Maria – P. IVA 01708000888, situata in Scicli (RG) - C.da Barone s.n.c., **la sospensione dell'attività della struttura per gg. 30**, ai sensi dell'art. 17 ter R.D. n.773 del 18.06.1931 (T.U.L.P.S.) per uniformarsi alle prescrizioni violate, relative ai requisiti funzionali -organizzativi della struttura "de qua", e di disporre tutti i provvedimenti urgenti ed immediati, al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità degli utenti, ivi compreso il trasferimento e collocazione degli anziani, presso altre strutture in possesso delle autorizzazioni, ai sensi della vigente normativa e ritenute più idonee e compatibili con le condizioni degli anziani stessi.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia:

- notificata alla Sig.ra Scottino Maria, nata a [redacted] il [redacted] ed ivi residente in [redacted] legale rappresentante della struttura ricettiva per anziani "Villa Serenità 2" di Scottino Maria – P. IVA 01708000888.

- resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale con omissione dei dati sensibili:

Che la Polizia Locale è incaricata per l'esecuzione del presente provvedimento e la relativa vigilanza;

AVVERTE

Che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale e che i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

altresi, l'invio della presente ordinanza, per quanto di competenza:

- alla Prefettura di Ragusa;
- al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Ragusa;
- all'ASP di Ragusa SIAV;
- al Comando Stazione dei Carabinieri per la vigilanza all'esecuzione del presente provvedimento.



IL SINDACO
Geom. Mario Marino.